000

Le riflessioni che seguono sono circoscritte alle modifiche introdotte dal Decreto-legge "Aiuti quater" (D.L. n. 176/2022 del 18.11.2022) con riguardo alle coltivazioni di gas e di idrocarburi in mare con specifico riguardo all'art. 4 del Decreto-legge (rubricato "Misure per l'incremento della produzione di gas naturale"), nonché agli artt. 9 e 10 del medesimo Decreto-legge (rubricati, rispettivamente, "Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico" e "Norme in materia di procedure per l'affidamento di lavori").

Le previsioni della disposizione citata sono qui indicate nei punti che si vengono ad esporre.

- 1. La proposta contenuta nell'art. 4 del Decreto-legge prevede che siano ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.
- 2. La coltivazione di cui sopra è consentita per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure del GSE e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- 3. Le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), quali vincoli fissati a livello locale (regioni, province, comuni, etc.) e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali. Rimangono pertanto in essere solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.
- 4. Le deroghe valgono per le concessioni di coltivazione di gas (e cioè di idrocarburi gassosi e non anche per i titoli aventi ad oggetto idrocarburi liquidi) e per i siti caratterizzati da un elevato potenziale minerario (il giacimento con capacità superiore a 500 milioni di metri cubi).
- 5. Il prezzo sarà calmierato e rientrerà in una forchetta compresa tra i 50 e i 100 euro per megawattora, con un valore cioè molto più basso rispetto ai circa 153 euro dell'attuale parametro di riferimento per il mercato italiano.
- 6. La proposta contenuta nell'art. 9 del Decreto-legge introduce modifiche ai precedenti decreti con riguardo alle misure di incentivi per l'efficienza energetica e prevede limitazioni e riduzioni degli incentivi in termini economici e di scelta dei potenziali fruitori, senza introdurre accorgimenti volti ad assicurare anche gli ulteriori benefici ambientali, rapportando cioè i costi sostenuti alle riduzioni dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.
- 7. La proposta contenuta nell'art. 10 del Decreto-legge individua, tra l'altro, procedure semplificative per l'acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, incentivando il trasporto stradale che, come è noto, costituisce il settore principale per le emissioni di gas serra e senza prevedere un contemperamento decisivo della riduzione delle emissioni di gas serra nel rispetto degli impegni nazionali intrapresi nell'ambito della normativa comunitaria e internazionale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

Si segnala che la modifica riassunta al punto 1 e, cioè, di ammettere l'approvvigionamento di gas tramite le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare a una distanza dalle linee di costa superiore a nove miglia va a incidere sul divieto di cui all'art. 6 comma 17 del TU dell'Ambiente n. 152/2006 il quale recita nella prima parte che 'ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4,6 e 9 della legge 9 gennaio 1991 n.9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.' . Pertanto, la possibilità di approvvigionamento già a nove miglia e non più a dodici merita di essere assistita da una valutazione sulla sostenibilità ambientale dell'intervento disposto a scopi emergenziali, in modo da poter comparare e conciliare le esigenze emergenziali con quelle di tutela presenti nel citato Testo Unico sull'Ambiente e che permangono efficaci e non sono escluse dalla disposizione del decreto su richiamata. La norma del decreto legge in esame così formulato potrebbe integrare la necessità di un opportuno coordinamento con la norma del Testo Unico sull'Ambiente.

000

Si segnala altresì che previsione riassunta al punto 3 e, cioè, di fare salvi solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza e non anche i divieti imposti dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), quali vincoli fissati a livello locale (regioni, province, comuni, etc.) e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali, pone la opportunità di considerare i termini della inoperabilità dei suddetti vincoli aggiuntivi.

000

Si segnala infine che le previsioni riassunte ai punti 6 e 7 di cui sopra avrebbero potuto condurre alla introduzione di contemperamenti in termini di benefici ambientali per la riduzione delle emissioni di gas serra.

000

Su tutti i punti di riflessione posti, l'Istituto si dichiara disponibile a un ulteriore approfondimento tecnico in sede di conversione e cioè sino al 17.1.2023.